



TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXVI - N.3/2016





La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

 **TOGA LECCHESE**

Fondatore e Direttore Responsabile
RENATO COGLIATI

Stampa:
MAPER - RENATE (MB)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco

SOMMARIO

Ritorno a lecco	pag. 4
Il diritto romano e la giurisprudenza della Corte di Cassazione "	6
Responsabilita' ASL	" 6
Stalking in ambito condominiale	" 8
Importanti passi verso l'armonizzazione	" 8
Recenti attuazioni di antiche decisioni	" 10
Giurisprudenza Deontologica	" 12
Giurisprudenza Penale	" 14
Il dolo nel reato di atti persecutori	" 15
Lettera idealmente indirizzata all'avv. Cesana	" 15
Prescrizione	" 16
Un grave errore	" 16
Intervista a uno degli autori del manuale "mediazione civile e tributaria a confronto"	" 16
Cerco offro.....	" 18
In giro per mostre	" 19



Ritorno a Lecco

Vista da un cavalcavia della superstrada per Colico, Lecco appare una massa tumorale che si protende, con orride metastasi, a divorare il territorio circostante, le falde superstiti della montagna, i residui lembi di verde su cui incombono masse e volumi generati da una urbanizzazione di sublime bruttezza. Fagocitati da questa orgia devastatrice, il grazioso centro storico e qualche piacevole scorcio, sembrano richiudersi su se stessi nella strenua difesa di una identità assediata da una realtà cittadina che, avendo abdicato a qualsiasi pregio estetico, oramai non è altro che una incontenibile brutta periferia. Amareggiato da questa visione, mi apprestavo, lunedì 4 luglio, a raggiungere il tribunale "nuovo", che non avevo ancora visto: qui Renato Cogliati mi avrebbe fatto dono di un oggetto celebrativo dei 25 anni di Toga Lecchese. All'uscita del Caleotto, mi sono subito smarrito nel dedalo di una viabilità contorta e, dopo vari inutili tentativi di arrivare alla mia meta, ho deciso di chiedere indicazioni a qualche passante. E' incredibile, ma ben tre lecchesi d.o.c. ai quali mi sono di volta in volta rivolto, non sapevano neppure dove si trovasse il tribunale; un quarto mi disse che sapeva dove fosse il tribunale "vecchio", ma non sapeva che ce ne fosse uno nuovo! Mi ha salvato uno zelante magrebino!

Sono quindi giunto al parallelepipedo di cristallo in cui si amministra, come si può, la giustizia lecchese.

Dinanzi all'ingresso camminava convulsamente avanti e indietro un "vecchio" ex-collega, alle prese con un cellulare di

ultima generazione col quale discuteva animatamente. Mi ha rivolto un vistoso cenno di saluto, ma è stato subito risucchiato dalla vivace diatriba telefonica. L'ho lasciato ai suoi problemi, per penetrare all'interno di questa modernissima struttura, cercando di raccapezzarmi, disorientato fra tutto il profluvio di cristalli, di acciaio, di scale metalliche che sembrano sospese nel vuoto. Con l'aiuto di cortesi "vittime" del servizio giustizia che stazionavano nell'atrio, sono riuscito ad imboccare la vetrata giusta e a raggiungere la meta agognata: la segreteria dell'ordine. Confesso che qui, alla mia titubanza iniziale, è subentrata la rasserenante sensazione di un ambiente "umano"; due gentilissime collaboratrici, portatrici di uno smagliante sorriso, mi hanno riportato fuori dalla fredda intelaiatura di vetri e acciaio e mi hanno mostrato il lato pregevole e rassicurante dell'accoglienza e della efficienza lecchesi. Sbrigato rapidamente quanto dovevo, sono "rientrato" nel palazzo di vetro per incontrarmi con l'amico Cogliati. L'ho raggiunto in un'aula dell'udienza penale, terzo piano, in cui si stava celebrando, stancamente, il rito vacuo e consueto della patetica autoreferenzialità giudiziaria, dinanzi a una sparuta platea di varia umanità: annoiati testimoni, imputati, persone offese, con il seguito di amici, parenti e qualche curioso di passaggio.

Alcuni avvocati stazionavano nei banchi a guardare scartoffie e gettando, di tanto in tanto, un'occhiata distratta verso la funerea sagoma del giudicante, a sua volta impegnato a risolvere chi sa quale banale

intoppo della burocrazia procedurale. Aleggava, sull'insieme, una atmosfera fatta di apatia, di stanca attesa, di finto interesse per un qualche accadimento vagamente ipotizzato, ma incerto e, soprattutto, imprevedibile.

Da tempo non mettevo piede in un'aula di tribunale (da quando mi sono cancellato dall'albo degli avvocati di Como, nel dicembre 2014, vi sono entrato solo un paio di volte) e confesso che mi sono sentito come un estraneo a quel mondo che pure ho frequentato assiduamente per oltre 46 anni; mi sono sentito come credo debba sentirsi il malcapitato cittadino, convocato in tribunale e costretto a varcare, malvolentieri, la soglia di quel luogo temibile, quasi ostile. Per fortuna Renato Cogliati, che stava indottrinando uno spaurito cliente, mi ha visto e mi è venuto incontro con un sorriso smagliante nell'eleganza del tratto, sottraendomi a quella mia situazione di stralunato disagio. Siamo usciti nell'ampio corridoio e qui mi sono sentito subito "in famiglia", anche per il sopraggiungere di altri ex-colleghi che, dopo l'iniziale stupore nel vedermi lì, mi hanno avvolto in una atmosfera di gioiosa cordialità: allora è stato come se fossi sempre stato lì, con loro, a condividere la comune quotidianità professionale come quando frequentavo il tribunale di Lecco con assiduità, sentendomi a casa mia. E' poi comparso anche l'inossidabile, enigmatico Filacchione, veterano (oramai) e vecchia volpe della cronaca giudiziaria lecchese, osservatore sornione di tutto quel che riecheggia nel "palaz-

zo". Ma ecco che sopraggiunge un caro ex-collega, quasi mio coetaneo, avvocato molto noto a Lecco il quale, smaltita la sorpresa del vedermi lì, inizia a sciorinare l'elenco dei mali che affliggono la giustizia, in particolare lecchese, per poi inferorarsi nel minuzioso racconto di una sua questione giudiziaria, naufragata per colpa del solito giudice incompetente ecc ecc! Altri presenti assentivano, interloquendo con ulteriori esperienze professionali analogamente negative. Le parole si intrecciavano a riproporre i consueti argomenti, a riecheggiare le consuete invettive (che ho ascoltato per 46 anni !) sul tema secolare e abusato, della "giustizia che non funziona", del giudice ".....", del p.m. che non capisce niente ecc ecc. Allora io ho avuto la netta percezione che, alla fine, niente può cambiare nel costume degli avvocati. Sì, il palazzo di giustizia é nuovo, diversissimo dal "vecchio"; molti avvocati - quasi tutti cari al mio ricordo - se ne sono andati; tanti magistrati si sono avvicendati: ma gli avvocati presenti sul campo, sono sempre i soliti corifei della lamentazione, del magistrato che non capisce niente, de" il mio cliente ha sempre ragione " ecc. Questa quasi rassicurante constatazione, mi ha riportato agli ultimi anni in cui frequentavo le aule giudiziarie: ascoltavo gli interventi dei difensori, osservavo come si proponevano al giudice o al pm, come sostenevano le loro ragioni, quali meccanismi argomentativi utilizzavano e notavo, nella maggior parte degli interventi, la diffusa ripetitività degli schemi logici, la mancanza di originalità nella esposizione dei temi, l'appiattimento su modelli monotoni di sciatta interlocuzione, privi di vigore intellettuale e di qualità espositiva e mi rendevo conto, con sofferenza, che l'avvocatura, come io la avrei voluta, era ed é un sogno

irrealizzato, una speranza delusa, forse un corpo biologicamente inadeguato, senza possibilità di evoluzione migliorativa: una clamorosa smentita darwiniana! Anche ora, qui, nel "nuovo" tribunale di Lecco, in questo esempio di fredda contemporaneità architettonica che, non avendo anima né calore li cerca, invano, attraverso la sicurezza strutturale del parallelepipedo nella cui arida geometria di cristalli e d'acciaio si diffonde una luminosità persino sfacciata, ho capito che non è facile tenere acceso l'auspicio - o l'illusione ? - di un cambiamento; solo a pochi è affidato il compito di non fare spegnere l'ideale di una avvocatura che sia, davvero, ciò che dovrebbe essere e non è MAI stata. Quella che i codici deontologici del CNF e dell'UE vagheggiano: consenso di professionisti autorevoli perchè affidabili, consapevoli della loro altissima funzione sociale, non sostenitori rozzi e faziosi dell'interesse del loro assistito ma, sia pure attraverso la tutela forte del proprio assistito, strenui difensori del valore universale della legalità, fondamento e condizione di ogni umana convivenza e di progresso civile. Amareggiato da queste riflessioni, sono idealmente uscito dalle vetrate del nuovo tribunale e mi sono rivisto nel "vecchio" tribunale; ho rivisto la sua caratteristica sagoma con le pareti rivestite in pietra, la scalinata d'accesso fatta a semicerchio, le colonne, l'ampio atrio; sono salito al primo piano e sono entrato nell'aula dei processi, quella in cui è passata la più importante e dolorosa storia giudiziaria e sociale lecchese. In quest'aula, nella quale ho trascorso tante e tante ore della mia intensa vita d'avvocato e nella quale ho partecipato a oltre quarant'anni di giudizi penali, taluni per fatti anche di estrema gravità (i tragici sequestri di persona, fra cui quello della giovane Ele-

na Corti, figlia del titolare della Ittimport; i 42 corpi straziati nella caduta dell'aereo ATR precipitato a Conca di Crezzo; gli omicidi plurimi dell'infermiera "angelo della morte"; gli efferati delitti della criminalità organizzata; la devastante illegalità corruttiva che ha coinvolto anche l'ambiente giudiziario lecchese ecc ecc) ho risentito, con lo struggimento dei ricordi, le sottili argomentazioni giuridiche di Edoardo Fumagalli, l'irruenza tonante di Giuseppe Bova, le argute considerazioni di Gianni Calvetti, le pacate ma intense perorazioni di Luciano Rosa, le appassionate parole di Gianni Discacciati, la calorosa eloquenza di Giuseppe Martini. Più recentemente, ho riascoltato le funamboliche invettive iconoclaste della inarrivabile Marilena Guglielmana, la efficace completezza critica ed espositiva di Stefano Pelizzari, la nitida e puntuale capacità argomentativa di Claudio Rea; ho rivisto i volti e ascoltato le parole di tanti altri avvocati con cui ho condiviso - con tutta la mia inadeguatezza e la mia consapevolezza di ciò che avrei voluto essere e non ero - molti episodi di quel mondo fatto di dolore, di ingiustizie, di errori, di qualche parentesi gioiosa in mezzo a tante sofferenze e a tanti drammi, che si era dipanato fra le mute pareti del "vecchio" tribunale. Il "nuovo" tribunale non sarà più affar mio: esso sarà teatro della attuale e delle nuove generazioni di avvocati nei quali, alla luce di alcuni esempi di eccellente professionalità, spero nasca e si diffonda la cultura di una avvocatura desiderosa di rinnovarsi, idealmente forte e fortemente orientata, nella consapevolezza della delicata funzione sociale di cui ogni legale dovrebbe sentirsi portatore.

RENATO PAPA



Il diritto romano e la giurisprudenza della Corte di Cassazione:

la responsabilità per “custodia” dell’art. 2051 c.c.

1. Come è noto, il principio informatore del nostro ordinamento, in base al quale ogni cittadino risponde dei danni provocati dal proprio comportamento doloso o colposo, non è l’unico criterio di attribuzione della responsabilità civile. Il nostro codice, infatti, conosce altri criteri di imputazione della responsabilità: fra questi casi, assume una speciale rilevanza l’ipotesi dell’art. 2051 c.c. (“*Danno cagionato da cose in custodia*”), nel quale il fondamento della responsabilità non è la custodia in senso contrattuale, ma un effettivo e non occasionale potere sulla cosa che ne implichi, a qualsiasi titolo, il governo e l’uso, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l’evento.
2. Tale regola trova il proprio fondamento nell’esperienza giuridica romana, che aveva individuato con chiarezza che il giudizio sulla responsabilità fondato sul rilevamento del nesso causale incontrava una limitazione nel riconoscimento della forza maggiore, quale fatto idoneo a spezzare il rapporto tra il comportamento del debitore e l’inadempimento, qualora ciò fosse dovuto a circostanze estranee alla sua condotta: sono illuminanti, al riguardo, alcuni passi delle Istituzioni di Gaio (3, 203 ss.) che denomina, per la prima volta, con il termine “*custodia*” questo tipo di responsabilità per distinguerlo da quella derivante da *dolus* o *culpa*: ipotesi nelle quali, al contrario, è coinvolta un’indagine sul comportamento personale tenuto dal debitore. In epoca più tarda, Giustiniano, avvalendosi dei risultati cui era giunta la giurisprudenza, generalizzerà concezioni che nei testi classici erano limitate alle soluzioni di casi concreti e giungerà a qualificare la responsabilità per la custodia di una cosa come una particolare specificazione della diligenza, qualificata infatti, *exactissima in custodiendo*.
3. Le difformi soluzioni che l’esperien-

za giuridica romana testimonia hanno comportato un contrasto fra oscillanti opinioni sia in dottrina che in giurisprudenza sull’esatto inquadramento dogmatico della fattispecie, oggi definitivamente sopito dall’intervento della Corte Suprema, con pronuncia a Sezioni Unite (12019/1990): “*Il termine custodia ha diverse accezioni nel diritto romano. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della custodia, come criterio della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che riattacca alla configurazione giustiniana, per cui la custodia non è che un tipo di diligentia, quella exactissima in custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia, cioè, si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l’evento. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere*”.

4. Il giudice delle leggi, dunque, mostra di accogliere, nell’interpretazione dei criteri di imputabilità previsti dall’art. 2051 c.c., la nozione di custodia elaborata dalla riflessione della giurisprudenza romana di età classica, rappresentata da un criterio oggettivo di responsabilità, che esclude ogni indagine soggettiva in relazione al comportamento del debitore, il quale è chiamato a rispondere dell’inadempimento indipendentemente dall’imputabilità dell’evento.

Federico Pergami

La responsabilità del medico e dell’A.S.L.

Elaborata dalla dottrina tedesca e affermata in giurisprudenza verso la fine degli anni Novanta, la teoria del contatto sociale si pone alla base del rapporto medico-paziente, attribuendo copertura dogmatica soddisfacente ad un’ipotesi che si colloca tra la sfera contrattuale e quella extra contrattuale.

L’espressione “contatto sociale” delinea nel modo più corretto la relazione intercorrente tra il paziente ed il medico, la quale si caratterizza per l’affidamento che il primo ripone nel secondo nell’esercizio dell’attività professionale medica. Si tratta di una definizione che spiega adeguatamente la relazione tra paziente e medico, il quale non partecipa al contratto d’opera professionale stipulato tra l’ente ospedaliero ed il paziente¹ (c.d. contratto di ospitalità).

Si parla di “contatto” per evidenziare la differenza esistente tra il rapporto sorto in seguito al contatto e quello derivante, invece, da contratto; invero, nell’esecuzione della cura, il medico entra in contatto con il paziente, senza che i due abbiano pattuito nulla rispetto al contenuto della prestazione. L’adempimento del medico e l’eventuale responsabilità del medico, in presenza di danni causati al paziente, sono valutati alla luce della diligenza specifica dovuta dal debitore qualificato ex art. 1176, comma secondo, c.c.

La migliore dottrina ritiene, pertanto, che la prestazione del medico non sia differente da quella che abbia come fonte un contratto tra paziente e medico, con la con-

1. Con la conclusione del citato contratto, la struttura ospedaliera assume nei confronti del malato, l’obbligo di compiere l’attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica, in relazione alla specifica situazione patologica. Così, A. TRABUCCHI, *Istituzioni di Diritto Civile*, Padova, 2013, p. 1083.

seguinte applicazione al rapporto, nato da contatto, della disciplina della responsabilità contrattuale.

Con riferimento alla responsabilità della struttura ospedaliera la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il rigetto della domanda di risarcimento nei confronti del medico non è sufficiente ad escludere la responsabilità del presidio sanitario.

L'operato corretto dei sanitari da un lato e l'assenza di un nesso di causa tra condotta ed evento dannoso dall'altro - requisiti che consentono di mandare il medico esente da responsabilità - non sono sufficienti ad escludere un'eventuale responsabilità della struttura sanitaria, nei casi in cui questa sia a conoscenza di situazioni considerate "a rischio" e, ciò nonostante, non riesca ad adottare strumenti adeguati per farvi fronte².

Sussiste, infatti, in capo alla struttura sanitaria una responsabilità diretta ed autonoma nei casi in cui il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti carico, in vista di complicazioni o emergenze³.

La relazione trilaterale A.S.L.-paziente-medico è stata, invece, scarsamente esplorata in ambito civile⁴.

I maggiori approfondimenti in materia di

responsabilità dell'A.S.L. per l'illecito del medico generico provengono, infatti, dalla giurisprudenza penale.

Sulla scorta del contenuto meramente organizzativo degli obblighi facenti capo all'azienda sanitaria locale, nonché della sostanziale autosufficienza del rapporto medico-paziente, che renderebbe il professionista unico debitore del paziente, la giurisprudenza ha da sempre escluso la responsabilità dell'A.S.L. ovvero della struttura ospedaliera, attribuendo al medico una colpa grave anche in presenza di deficit della struttura⁵.

L'assenza di un'effettiva attività di vigilanza da parte dell'A.S.L. sull'operato del medico è ciò che in concreto determina il mancato coinvolgimento dell'Azienda nel rapporto di cura e nella sfera gestionale del professionista⁶.

La sentenza 6243/2015⁷ della Corte Suprema ha interrotto l'indirizzo interpretativo sino a quel momento in vigore.

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha affermato che l'obbligo di erogare la prestazione di assistenza medico-generica grava direttamente sull'A.S.L., che adempie per mezzo del medico convenzionato.

La scelta del sanitario di fiducia, effettuata dall'utente del Servizio Sanitario Nazionale, è anzitutto una scelta nei confronti

dell'A.S.L., che cura la tenuta di appositi elenchi in cui sono inseriti i medici con i quali è stato previamente instaurato il rapporto di convenzionamento⁸.

Il medico prescelto, individuato in un determinato contesto territoriale tra i medici convenzionati con l'A.S.L. competente, è tenuto a prestare l'assistenza medico-generica in quanto convenzionato con l'A.S.L. e in forza di tale rapporto di convenzionamento.

Si configura, pertanto, in capo all'Azienda sanitaria una vera e propria obbligazione, che trova la propria fonte direttamente nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale⁹. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 25 della normativa citata, infatti, l'A.S.L. è tenuta a prestare l'assistenza medico-generica avvalendosi del personale medico dipendente ovvero del personale sanitario in regime di convenzionamento, del cui operato l'A.S.L. è responsabile ex art. 1228 c.c.¹⁰.

All'azienda sanitaria non è, pertanto, consentito invocare il proprio esonero da responsabilità per il fatto illecito commesso dal medico generico, la cui attività non può che essere riferita all'A.S.L. stessa.

FEDERICA PIROLA

2. *Ex plurimis*: Cass. 10743/09. Nel caso di specie, nonostante la struttura ospedaliera fosse a conoscenza della complessità del parto, la puerpera venne ricoverata e partorì in una divisione pediatrica priva del reparto di terapia intensiva neonatale e dell'apparato di diagnostica per immagini che avrebbe consentito di monitorare l'evoluzione dell'emorragia cerebrale.

3. Si veda, altresì, Cass. 1.7.2002 n. 9556; 14.7.2004 n. 13066, nonché Cass., 28.11.2007 n. 24759.

4. Cfr., R. PUCELLA, *La responsabilità dell'A.S.L. per l'illecito riferibile al medico di base*, in *Responsabilità civile*, 2015, pp.943 ss.

5. L'inserimento del medico di base nell'organizzazione territoriale della A.S.L. si esaurisce sul piano organizzativo-amministrativo, ma non tocca il contenuto squisitamente professionale della prestazione del medico di base, che non viene sindacata dalla stessa A.S.L. Cfr. sent. Corte di Appello Lecce, 13.2.2004. Secondo la Corte territoriale non può entrare in gioco né lo schema operativo di cui all'art. 1228, in quanto non sussiste alcun contratto tra paziente ed A.S.L., né quello di cui all'art. 2049 c.c., poiché difetta il rapporto di preposizione. Il medico convenzionato è un libero professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà, e sulla sua attività l'A.S.L. non esercita alcun potere di controllo, vigilanza o direzione. Del medesimo avviso: Cass. pen. n. 34460/2003; Cass. Pen. 36502/2008 e, più di recente, Cass. Pen. 41982/12. Si tratta di giudizi nei quali le Aziende sanitarie locali sono state chiamate in giudizio dalle parti civili.

6. L'assenza di un sostanziale potere di controllo da parte dell'A.S.L. sull'operato del medico riveste un ruolo decisivo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'azienda sanitaria. Si veda, R. PUCELLA, *cit.*

7. Cass. Civ., III sez., 27.3.2015, n. 6243.

8. Cfr., Cass. 6243/2015 *cit.* Il medico convenzionato è selezionato dall'A.S.L. secondo parametri definiti nell'ambito di accordi regionali.

9. Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

10. Così come delineata l'obbligazione dell'A.S.L. è soggetta alle regole che disciplinano la responsabilità c.d. "contrattuale". La Cassazione ricorre alla categoria delle obbligazioni *ex lege* ed ivi riconduce l'obbligazione dell'A.S.L., dal cui inadempimento discende una responsabilità contrattuale dell'A.S.L. verso il paziente. Si veda, R. PUCELLA, *cit.* Cfr., altresì, A. QUERCI, *Un ulteriore passo in avanti verso l'autonomizzazione della responsabilità della struttura sanitaria (pubblica)*, in *Responsabilità civile*, 2009, pp.1281 ss. L'attività del medico di base, prestata in assolvimento dei doveri assistenziali *ex lege* previsti, non può che essere riferita all'A.S.L., che è anche esecutrice della prestazione sanitaria per il tramite dei medici convenzionati.



Stalking in ambito condominiale

In un precedente articolo si era già affrontato il tema degli atti persecutori all'interno della realtà condominiale. Con questo contributo si intende approfondire alcuni aspetti della tematica.

Tra le prime decisioni che hanno "sdoganato" questa nuova figura di reato, ve n'è una del Tribunale di Genova dell'aprile del 2015, che ha assimilato e fatto rientrare nell'ambito dell'art. 612 bis gli atti persecutori perpetrati a danni di condomini, che determinano stati d'ansia e di turbamento nelle vittime. La particolarità di questa decisione consiste appunto nell'estendere l'efficacia dell'art. 612 bis cp. in ambito diverso da quello sino a quel momento "codificato", ossia ai rapporti tra ex coniugi, fidanzati o spasimanti e quindi ai rapporti sentimentali e/o passionali. Ad onore di cronaca la citata sentenza del Tribunale di Genova si inserisce, facendola propria, la decisione della Cassazione n. 39933 del 26/9/13, che ha affrontato il caso limite di dissidi e dissapori tra condomini con conseguente grave e perdurante stato d'ansia. In effetti appare corretta l'impostazione

dalle due predette decisioni: la riconducibilità di alcuni comportamenti tra condomini nel reato di cui all'art. 612 bis c.p. è possibile allorquando i vari dissidi e contrasti siano tali da mettere in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici. Tra le ipotesi che possono farsi rientrare in quest'ambito vi sono ad esempio i comportamenti ingiuriosi, quando la convivenza condominiale degenera in conflitti verbali, lesivi della reputazione, della dignità personale o in atti di diffamazione durante le assemblee. Un'altra ipotesi di reato di stalking in ambito condominiale si può ravvisare quando vengano reiterati nel tempo il getto pericoloso di cose volte a offendere, molestare i condomini o la proprietà privata degli stessi. Non diversa conclusione si può trarre nel caso di chi, posizionandosi sul proprio terrazzo, scruta quanto accade all'interno dell'abitazione altrui, costringendo quest'ultimo a chiudersi in casa, accendendo anche di giorno le luci, oppure oscurando le finestre con tendaggio molto pesante per proteggersi da tale intrusione;

oppure il comportamento di chi in varie occasioni si prende gioco o prende in giro il vicino condomino all'interno della proprietà condominiale. Più difficile e complesso risulta inquadrare in questa fattispecie di reato, l'atteggiamento o l'atto di petulanza in danno del condomino. La decisione della Cassazione (anno 2013) investita del caso ha avuto ad oggetto la molestia perpetrata da alcuni condomini verso il gestore di un panificio, culminate con lo sversamento di grosse quantità d'acqua avanti l'ingresso del negozio, oppure con il getto di rami e foglie in prossimità dell'ingresso o addirittura di rifiuti urbani per diminuire l'immagine dell'esercizio commerciale. Molto probabilmente dall'istruttoria espletata nel corso dei due precedenti gradi di giudizio non si è riusciti ad evidenziare uno o più dei requisiti necessari per inquadrare la fattispecie nell'art. 612 bis c.p. (grave stato d'ansia o timore fondato per la propria incolumità o la radicale modifica delle proprie abitudini di vita quotidiana).

LUIGI TANCREDI

Verso l'armonizzazione penale europea: nuovi traguardi

Sia pure appesantito dalla esasperante, bulimica lentocrazia burocratica, devastante "male oscuro" della struttura decisionale (non solo) dell'UE, non si arresta l'eroico percorso a ostacoli volto al conseguimento di quello che appare essere - ed è - l'unica vera, ineludibile necessità del poliforme e tribolato sogno europeista: un sistema giudiziario penale, se non proprio "unico", almeno fortemente omogeneo fra tutti gli Stati dell'Unione.

Così - mentre langue in una forte impasse, dovuta alle profonde problematicità teoriche e pratiche della sua impalcatura, la istituzione della Procura europea ipotizzata dall'art.86 TFUE - lo scorso 9 marzo, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 2016/343 che impone

agli Stati membri di introdurre <<...norme minime comuni concernenti:

- a) alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;
- b) il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. ...>>.

Alita, anche su questo ulteriore passaggio legislativo, il calore di un pensiero forte e concretamente imprescindibile; un pensiero i cui pilastri concettuali a sostegno di un effettivo <<...spazio di libertà, sicurezza e giustizia...>>, inteso quale condizione necessaria per la vita stessa dell'UE, poggiano, secondo la indicazione formulata nell'ambito del Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999), sul reciproco riconoscimento della validità e della efficacia delle sentenze e di altre decisioni

giudiziarie: obiettivo il quale non può che costituire il risultato di un previo ravvicinamento delle rispettive regolamentazioni penali, processuali e sostanziali.

Va considerato come, in forza del preciso disposto dell'art.83 TFUE (così come ridefinito a seguito del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, entrato in vigore in Italia il 1° dicembre 2009) e dell'art.8 della L.4 febbraio 2005 n.11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), la "direttiva" comunitaria **impone** agli Stati dell'UE la <<... immediata attuazione...>>.

Chiariamo subito che, con riferimento al sistema penale italiano, la direttiva 2016/343 non fornisce alcun importante arricchimento né determina alcun rafforzamento

zamento del quadro normativo esistente; quadro che già caratterizza il nostro sistema penale come quello certamente più evoluto - nell'ambito delle garanzie difensive a vantaggio dell'accusato - fra tutti i sistemi penali esistenti, non solo quelli comunitari; pertanto le "norme minime" che costituiscono, esplicitamente, la ragione e il nucleo della direttiva in questione, veleggiano su livelli assolutamente inferiori rispetto a quelli attinti dal nostro sistema penale e, comunque, non aggiungono nulla al nostro insieme di tutele processuali. D'altro canto va sempre ricordato che vi sono, all'interno dell'UE, sistemi penali tutt'ora caratterizzati da modelli i quali risultano arrancare faticosamente verso il conseguimento, quali loro "livelli massimi", proprio di quei "livelli minimi" di garanzia che a noi appaiono oramai metabolizzati; livelli che costituiscono, oramai, solo base di partenza per ulteriori innalzamenti dell'asticella delle garanzie difensive, reali o apparenti, alla luce delle conquiste di civiltà giuridica e di sensibilità sociale germogliate negli ultimi decenni, non solo in Italia.

Tuttavia, se anche nessun originale arricchimento innovativo produce, nel nostro ordinamento, la direttiva 343, non è priva di forte valenza ideale la sua promulgazione; infatti, soprattutto nei ben 51 "considerando" esplicativi, (purtroppo il meccanismo normativo dell'UE non riesce a tendere alla "concinnitas" e sembra compiacersi di una sorta di prolissità affabulatoria talvolta sconcertante, spesso resa più insopportabile da non eccelse traduzioni) viene ribadita e resa viva, con il linguaggio a volte per noi ingenuo, che caratterizza questi testi, la "missione" cui tende il legislatore comunitario.

In essi si sottolinea l'importanza della <<...tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali...>>; "tabella di marcia" che - deve essere rammentato - ha già prodotto alcune importanti direttive (a- Direttiva 2010/64 sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali la quale ha prodotto effetti significativi anche nel nostro sistema processuale, in presenza di accusati stranieri, b- Direttiva 2012/13 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. c- Direttiva 2013/48 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale

e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale, di comunicare con terzi e con le autorità consolari).

Inoltre, sempre nei 51 "considerando", si leggono alcune osservazioni non del tutto superflue, anche se non particolarmente raffinate nella loro elaborazione concettuale. Così appare non trascurabile la sottolineatura circa i rapporti fra "presunzione di innocenza" e <<...dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza ...>>. Sia pure se siamo in presenza di argomentazioni molto elementari e finanche ovvie per noi, esse hanno il pregio di richiamare l'attenzione di quei legislatori nei cui ambiti territoriali questa "ovvietà" non è affatto scontata; realtà giudiziarie in cui si agita ancora lo spettro di una medioevalità culturale dura a cedere il passo ad una più evoluta visione del fenomeno processuale. Ma anche nel nostro contesto, servono a tenere accesa la fiaccola che deve illuminare il percorso giudiziario, per evitare cedimenti sempre in agguato. Per esempio, laddove il "considerando" n.19 pone l'attenzione sull'obbligo di <<...adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazione ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata ...>> (considerando tradotto, poi, nell'art.4 della direttiva 343), rafforza un pensiero che, se anche nel nostro sistema è già avvertito, viene ulteriormente sottolineato come principio ineludibile di cui si impone la esplicitazione attraverso una tassativa e imperativa disciplina. Questo per evitare che prassi deviate, pur sempre in agguato, non vanifichino il valore ideale del messaggio sotteso alla regola.

Anche il "considerando" n.20 (travassato, poi, nell'art. 5 della direttiva: **Presentazione degli indagati e imputati**), pur attenendo a materia già regolamentata dalla nostra legge processuale penale - ma totalmente ignorata in altri Stati dell'UE e, tra l'altro, anche da noi trascurata fino a un ventennio fa - e pur se, di fatto, facilmente eludibile, serve comunque a tener desta e

sottolineare l'attenzione verso un livello di rispetto nei confronti dell'accusato; livello di rispetto che costituisce una componente significativa del complesso impasto di civiltà giuridica e civile, caratterizzante l'humus culturale di un Paese.

Ribadire esplicitamente che "l'onere della prova" grava interamente sulla pubblica accusa (Considerando n.22. << *L'onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell'indagato o imputato. La presunzione di innocenza sarebbe violata qualora l'onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa...*>>, dettagliato, poi, nell'art.6 della direttiva: **Onere della prova**), anche se nel nostro sistema penale risulta principio fondamentale e indiscutibile, serve a tenere costantemente bene evidenziato questo basilare pilastro - che in alcuni sistemi dell'UE non è così avvertito! - della giurisdizione penale, non sempre nei fatti scontato o rispettato con quella concreta assolutezza dalla quale dovrebbe essere caratterizzato.

Così pure, vale per il considerando 24 (Tradotto nell'art.7 della direttiva - **Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi**) nel quale è espressa una prospettiva originale, laddove si afferma che <<...il diritto al silenzio è un aspetto importante della presunzione di innocenza e dovrebbe fungere da protezione contro l'autoincriminazione. >>. Orbene, a prescindere dalla fondatezza e dalla coerenza logica di tale asserita correlazione, è davvero importante non stancarsi di sottolineare e ricordare che nessun giudice può trarre elementi di valutazione probatoria di segno colpevolista, dal silenzio dell'accusato. Questo vale come principio indefettibile che però rappresenta, per alcuni Stati europei, un traguardo non ancora raggiunto! Ma ribadirlo e riecheggiarne continuamente la sonorità cogente, anche nella direttiva europea e anche per noi, serve a costruire in tutti gli attori della scena giudiziaria, quella sorta di "riflesso condizionato" che traduce il precetto normativamente chiaro e idealmente corretto, in un vero e proprio costume mentale.

Anche per quanto concerne il processo



in contumacia, la normativa italiana non acquisisce sostanziali arricchimenti dalla direttiva 343 del 2016. Tuttavia i numerosi "considerando" che introducono e illustrano l'argomento (Elaborato, poi, negli articoli 8: **Diritto di presenziare al processo** e 9: **Diritto a un nuovo processo**, del capo 3 della direttiva) tracciano e illuminano una via che, se anche appare da noi già adeguatamente esplorata e regolamentata, occorre sempre ribadire nei suoi contenuti, nelle sue varie sfaccettature e nelle sue importantissime implicazioni.

Volendo esprimere una valutazione sul valore intrinseco e sul portato ideale di questa direttiva, occorre cogliere in essa, non tanto o non soltanto la sua diretta, concreta incidenza nei sistemi penali di Stati ancora distanti da una visione accettabile dello scenario giudiziario, ma anche il suo forte contenuto didascalico per gli spunti offerti dai "considerando", nei quali si traccia l'orizzonte culturale cui tende il processo di armonizzazione penale europea (*processo al quale, si parva licet, cerca di contribuire da oltre un decennio, il Centro Studi di Diritto Penale Europeo, grazie, soprattutto, all'impegno dell'avv. Prof. Francesca Ruggieri, dell'avv. Prof. Lucio Camaldo e della struttura scientifica da loro coordinata*).

Per questo, ogni avvocato penalista dovrebbe possedere, quale componente del suo bagaglio conoscitivo e ideale, non soltanto la norma positiva del nostro sistema penale, da spendere nella quotidiana concretezza della pratica professionale, ma anche l'Eco forte delle riflessioni contenute in questa e in altre direttive europee. Così che lo strumentario impugnato nello svolgimento della sua alta funzione, sia costantemente impreziosito e ravvivato da un respiro più ampio e più ambizioso. Un respiro che spinga il suo operato oltre il contingente risultato processuale auspicato; un respiro che sappia far vibrare e risuonare forte, anche per il giudice che ascolta, le corde di una tensione verso più avvincenti prospettive e verso più esaltanti gerarchie ideali del compito giurisdizionale.

RENATO PAPA

Recenti attuazioni di ...antiche decisioni comunitarie: storia di ordinaria inefficienza

Queste brevi considerazioni sulla inefficienza del meccanismo di attuazione delle direttive europee, vedono la luce in un momento particolarmente problematico per l'intera costruzione europeistica. Infatti siamo nel pieno dello sconquassato frastuono mediatico e politico provocato dall'esito del voto referendario con cui il Regno Unito (**23 giugno**), attuando il metodo della osannata democrazia diretta, tanto idealmente bello quanto concretamente fallimentare (*"contro l'uomo militano il tempo, la necessità e la fortuna ma, soprattutto, l'imbecille supremazia del numero" Marguerite Yourcenar*), ha deciso la "secessione" dall'UE. In questo esito, le cui conseguenze generano una ridda di previsioni dalla uniformità e dalla affidabilità cartomantiche, il Centro Studi di Diritto Penale Europeo coglie la ulteriore conferma che, se anche l'Unione Europea dovesse rivelarsi fallimentare e irrealizzabile sul piano politico (cosa che non auspichiamo affatto), essa risulta comunque indispensabile sul piano giudiziario, particolarmente penale. Ma anche in questo ambito, occorre che alle inefficienze del sistema legislativo europeo, cui si deve urgentemente porre rimedio, non si aggiungano le inefficienze del nostro sistema interno, di recepimento o di attuazione degli apporti comunitari.

Purtroppo è questa inefficienza che si è costretti a denunciare.

Il Presidente della Repubblica ha emanato, il 15 febbraio 2016, ben 7 decreti legislativi, tutti in attuazione di altrettante "decisioni quadro" del Consiglio dell'UE, relative a problemi attinenti al mondo penalistico.

Quello che lascia sconcertati, è rilevante come i decreti legislativi in questione,

siano stati emanati parecchi anni dopo le decisioni comunitarie di riferimento, in quanto elaborati sulla base di una delega legislativa (**n.114 del 9 luglio 2015**) rilasciata con ritardo inaccettabile!

E se anche vi è da dire che questo incredibile ritardo del nostro meccanismo di recepimento, trova una qualche spiegazione nel fatto che non era previsto, fino al 1° dicembre 2014, né un sistema che imponesse, imperativamente, il recepimento tempestivo delle disposizioni normative riguardanti il sistema penale, né uno strumento efficace che sanzionasse i ritardi, ciò non giustifica affatto che i nostri organi legislativi competenti si siano adagiati in una deplorabile trascuratezza di quello che sarebbe dovuto apparire, al di là di previsioni imperative o sanzionatorie, un vero e proprio dovere istituzionale.

Leggendo l'intestazione dei singoli decreti legislativi - *segua l'ordine di elezione contenuto nella legge di delega 114/2015* -, rileviamo che il decreto n. 34, con cui viene regolamentata la costituzione delle "squadre investigative comuni", peraltro già sollecitata dal Consiglio d'Europa di Tampere (**15/16 ottobre 1999**), si ricollega ad una "decisione quadro" adottata dal Consiglio d'Europa fin dal 13 giugno 2002: vale a dire circa 14 anni fa!

Poco diversa è la situazione temporale del decreto legislativo n.35 sul blocco dei beni e sul sequestro probatorio: la "decisione quadro" di riferimento risale al 22 luglio 2003: circa 13 anni addietro!

Meno clamorosa, ma pur sempre indegna di un sistema normativo accettabile, è la situazione del decreto legislativo n.29 che concerne la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei pro-

cedimenti penali: la “decisione quadro” di riferimento risalesoltanto al novembre 2009!

Il decreto legislativo n.31 - *riguardante il rafforzamento dei diritti processuali delle persone e il promovimento dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo* - presenta una doppia singolarità; esso attua una “decisione quadro” risalente a oltre 9 anni addietro (**26 febbraio 2006!**) e questa, a sua volta, era intervenuta per modificare ben 5 “decisioni quadro” precedenti! Una prima, addirittura emanata nel 2002 (*la n.584 GA; sigla con cui si designa un settore di competenza specifica all'interno delle generali competenze legislative dell'UE: Giustizia Affari Interni*), poi una successiva, del 2005 (n.214 GA), poi la 783 del 2006, poi la 909 del 2008 e, infine, la 947 del 2008.

Anche il decreto legislativo n.36, concernente la regolamentazione del principio del riconoscimento delle decisioni riguardanti misure alternative alla detenzione cautelare, si richiama ad una “decisione quadro” risalente al2009!

Il decreto legislativo n.37 sul principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, è l'Eco di una decisione quadro risalente a circa10 anni prima!

L'ultimo decreto legislativo di questa nutrita serie di provvedimenti normativi di derivazione europea, il n.38 relativo al reciproco riconoscimento delle decisioni sulla sospensione condizionale della pena in particolari situazioni processuali, richiama una “decisione quadro” emanatasoltanto 7 anni prima!

Se è pur vero che nessuna di queste disposizioni travasa contenuti “rivoluzionari” nel nostro sistema penale si tratta, comunque, di leggi che attengono a sfere assai delicate per l'assetto processuale, soprattutto nella prospettiva delle garanzie difensive, vuoi dell'accusato, vuoi della vittima. Leggi che, oltre a rivestire alcuni significative ricadute pratiche nella gestione del processo penale, sottolineano l'imprecin-

dibilità di valori ideali viepiù fortemente condivisi e irrinunciabili: queste leggi sono arterie entro le quali deve scorrere la linfa che fa diventare sempre più grande e rigoglioso l'albero dell'UE. Anche la regolamentazione delle “squadre investigative comuni”, seppure non lambisce elementi della grande idealità europeistica, riveste un ruolo non trascurabile nella specifica operatività giudiziaria penale.

Impossibile evitare un moto di radicale perplessità censoria, dinanzi alla amara constatazione della disperante lentezza del processo di attuazione dei risultati normativi europei che sono, essi stessi, l'espressione di imperdonabili ritardi. Impossibile non pensare che questo sia il portato della diffusa inefficienza dei meccanismi legislativi legati all'elefantico firmamento dell'UE; realtà nella quale sembra che fatalmente si riproducano e, forse, si esaltino tutte le negatività, le inadeguatezze, le incompetenze che affliggono e affossano le strutture politiche nazionali; all'interno dei rutilanti e pletorici palazzi dell'UE, si aggira una impresentabile fauna di politici “trombati” da sistemare, di incompetenti, di intrallazzatori di bassa lega e di ingordi affaristi. Squallidi figure cui tutto sta a cuore, fuorchè rispettare la ragione stessa del loro essere lì, eletti o nominati che siano: la esaltazione e la realizzazione di una casa comune europea, in grado di assicurare, pur garantendo ed anzi esaltando le specificità nazionali, la maggiore “serenità” sociale, in quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che era stato previsto dai trattati, quale terzo pilastro della architettura comunitaria .

Sperare che da questo caravanserraglio, in cui le pure indiscusse valorose presenze sono sopraffatte da politici “nani pomposi dell'apoteosi” o da opachi burocrati, possano agevolmente generarsi l'idea forte e l'azione chiara verso la necessità di un sistema penale armonico, depurato dalla attuale, nefasta ridondanza bulimica (**<< *capace di produrre, nel solo 2015, 30.952 pagine di leggi raccolte nella Gazzetta***

Ufficiale europea....>> - dato riportato da Corsera 19 giugno 2016, recensendo il volume di Giulio Tremonti “Mundus furiosus”) di testi normativi, preceduti da un delirio di “considerando” spesso inutili, appare prospettiva forse troppo ottimistica. Eppure deve essere ribadito con forza che l'Unione Europea, quale entità politica o finanziaria o sociale riunita sotto un unico scettro, potrebbe anche risultare impraticabile e pura utopia; ma l'Unione Europea, quale ambito di un comune sistema penale in grado di colpire, nello stesso modo e negli stessi tempi, senza le antistoriche barriere della medioevalità territoriale, il sopruso di chi delinque, è una Europa destinata a realizzarsi. E un'Europa in grado di ridurre al minimo la impunità dei colpevoli, troppo spesso consentita dalle differenze procedurali e dai relativi intoppi, esorcizzando la feroce delusione delle vittime e la loro rassegnazione all'illecito, ma anche in grado di garantire a ogni accusato, il massimo livello delle garanzie difensive, questa Europa si realizzerà nonostante le inadeguatezze dei troppi mediocri da cui è gestita; essa non potrà che procedere, sempre più unita, sui binari della stretta cooperazione e della sempre più forte armonizzazione dei singoli sistemi giudiziari nazionali.

L'avvocato penalista che abbia una visione matura del proprio ruolo, cui stia a cuore la dignità del proprio lavoro, che sia consapevole della propria funzione sociale, dovrà vivere l'esaltante impegno di adoperarsi affinché l'ideale di un comune sistema penale europeo trovi, anche nel proprio quotidiano lavoro, una Eco costante, che risuoni nitida e forte verso ogni interlocutore .

RENATO PAPA

Per conoscere dati sul Centro Studi di Diritto Penale Europeo e per iscriversi al servizio di news letters, fornito in modo periodico e gratuito, si suggerisce di collegarsi al sito web: www.dirittopenaleeuropeo.it



Giurisprudenza Deontologica



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
Sezioni Unite Civili

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Renato Rordorf - Primo Presidente f.f.
Dott. Carlo Piccininni - Presidente Sezione
Dott. Giovanni Amoroso - Presidente Sezione
Dott. Angelo Spirito - Consigliere
Dott. Antonio Didone - Consigliere
Dott. Camilla di Iasi - Consigliere
Dott. Marcello Iacobellis - Consigliere
Dott. Biagio Virgilio - Rel. Consigliere
Dott. Pasquale d'Ascola - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27472-2015 proposto da:
(omissis) elettivamente domiciliata in
(omissis)
(omissis) presso lo studio dell'avvocato
(omissis) che la rappresenta e difende, per
delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, Consiglio dell'ordine degli av-
vocati di Messina;

- intimati -

avverso la sentenza n. 149/2015 del
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, deposi-
tata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/04/2016 dal Consi-

gliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;
udito l'Avvocato (omissis)
udito il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. FEDERICO SOR-
RENTINO, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

R.g.n. 27472/15
Ud. 19 Aprile 2016

RITENUTO IL FATTO

1. L'avv. (omissis) ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza del
Consiglio nazionale forense n. 149 del
2015, depositata il 24 settembre 2015,
con la quale è stata confermata la sen-
tenza del Consiglio dell'ordine degli av-
vocati di Messina del 3 novembre 2010,
che aveva inflitto alla ricorrente la san-
zione disciplinare dell'avvertimento per
violazione dell'art. 5 del codice deonto-
logico forense.

In particolare, l'avv. (omissis) sottopo-
sta a procedimento disciplinare per
violazione degli artt. 5,6,7 e 38 del
detto codice deontologico a seguito di
esposto presentato da (omissis) il quale
sosteneva di averle conferito l'incarico
di impugnare dinanzi alla Commissione
tributaria provinciale di Messina
una cartella di pagamento e di aver poi
scoperto che nessun ricorso era stato
proposto, era stata assolta dal COA
di Messina dalle incolpazioni relative
agli artt. 6,7 e 38 del CDF (non essen-
do risultato sufficientemente provato
l'effettivo conferimento di specifico
mandato ad impugnare la detta cartel-
la), mentre era stata ritenuta colpevole
della violazione dell'art. 5 del codice
medesimo, relativo ai doveri di probità
e decoro.

Il CNF, con la sentenza impugnata, ha
ritenuto: a) infondate le eccezioni pre-

liminari di nullità del procedimento di-
sciplinare, per mancanza del prelimina-
re accertamento dell'avvenuta rituale
convocazione di tutti i componenti del
COA e per la presenza, nel Collegio
giudicante che ha deliberato la san-
zione, di sette consiglieri assenti nella
precedente udienza: la prima perchè il
funzionamento del COA, organo ammi-
nistrativo imperfetto, si basa sul princi-
pio del *quorum*, con la conseguenza che
l'eventuale vizio di convocazione è sa-
nato dalla partecipazione all'adunanza
di un numero di consiglieri sufficiente;
la seconda perché, essendo appunto il
COA un organo amministrativo non è ad
esso applicabile il principio della immu-
tabilità del collegio giudicante; b) non
conforme ai principi di cui al citato art.
5 cod. deont., con conseguente compro-
missione dell'immagine dell'avvocatura,
il comportamento della ricorrente,
essendosi ella ripetutamente sottratta,
in base alle testimonianze assunte,
alle richieste di chiarimenti in ordine
all'incarico che il (omissis) assumeva di
averle conferito.

2. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Messina e il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Cassazio-
ne non si sono costituiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente eccepi-
sce la prescrizione dell'azione discipli-
nare, ai sensi dell'Art. 56 della legge 31
dicembre 2012, n. 247.

Sostiene che la nuova disciplina ha
sostituito la precedente (contenuta
nell'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1993),
stabilendo che la prescrizione matura

al massimo entro 7 anni e sei mesi dal fatto, e va applicata ai procedimenti pendenti, in quanto più favorevole, in forza degli artt. 25 e 111 Cost. 2 cod. pen. e 6 della CEDU.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di queste sezioni unite, infatti, in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del precedente del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo *ius superveniens* introdotto con l'art. 56 della legge n. 247 cit. (Cass., sez. un.nn. 11025 del 2014, 14905, 23364 e 23836 del 2015, 9138 del 2016).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la "nullità o annullabilità" del procedimento di primo grado, per gli asseriti vizi nella convocazione e composizione del COA esclusi dalla sentenza impugnata.

La censura è infondata.

Premesso che, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell'ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell'ordine, non può essere dedotta, come motivo di im-

pugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense (né, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione) (Cass., sez. un., nn. 10071 e 11564 del 2011), va ribadito, in ogni caso, che le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali dell'ordine degli avvocati e il relativo procedimento rivestono natura amministrativa e non giurisdizionale, con le conseguenze che ne ha tratto il CNF in ordine alla disciplina procedimentale applicabile (tra altre, Cass., sez. un. nn. 28339 del 2011, 23540 del 2015, 9138 del 2016; specificamente, sulla inapplicabilità del principio della immutabilità del collegio giudicante, v. Cass. nn. 21585 del 2011 e 5995 del 2012).

3. Con terzo motivo, infine, è denunciata "contraddittorietà e illogicità della motivazione"; è dedotto, in sintesi, che la sanzione è stata irrogata per circostanze estranee al capo di incolpazione, avendo la ricorrente dimostrato di non aver ricevuto alcun mandato dal (omissis).

La Censura è inammissibile.

La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), deve essere interpretata, alla luce di canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione

apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., sez. un. nn. 8053 del 2014, 21216 del 2015).

Tali vizi non sono riscontrabili nella decisione impugnata.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese.

5. Sussistono, infine, i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 19 aprile 2016.

Il Consigliere estensore Il Presidente
(Biagio Virgilio) (Renato Rordorf)



Giurisprudenza Penale

Non è resistenza a Pubblico Ufficiale non fermarsi all'alt

Il conducente che non si ferma all'alt delle forze dell'ordine e accelera dandosi alla fuga non commette alcun reato **se la sua marcia prosegue entro i limiti di velocità e senza manovre tali da creare generale pericolo.**



**Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'appello di Roma
Sezione terza penale**

Sentenza 20 maggio 2016 n. 3252

In giorno 07/04/2016
la Corte di Appello di Roma
Sezione terza penale

Così composta:

Dott. Ernesto Mineo - Presidente
Dott. Annamaria Acerra - Consigliere
Dott. Roberta Palmisano - Consigliere

ha pronunciato in Dibattimentale la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di secondo grado nei confronti di:

1) BE.AN. - LIBERO
nato (...), domiciliato a (...)

Con sentenza in data 7 ottobre 2013 il Tribunale di Roma condannava Be.An. alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 337 c.p., alla guida dell'autovettura (...), si opponeva energicamente agli agenti di polizia non fermandosi all'ALT ma accelerando dandosi alla fuga.

Il Tribunale perveniva alla predetta de-

cisione sulla base delle dichiarazioni dell'agente operante che riferiva di aver intimato l'ALT alla vettura condotta dal Be. in zona Romanina e di aver inseguito l'imputato con luci e sirena di ordinanza e con l'ausilio di altre volanti, fino alla via (...).

Avverso la sentenza proponeva appello la difesa dell'imputato chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto deducendo l'insussistenza del reato contestato essendosi limitato l'imputato a darsi alla fuga senza porre in essere manovre che abbiano ostacolato la pubblica funzione.

All'udienza odierna le parti concludevano come da separato verbale.

L'appello è fondato.

Per la configurabilità del reato contestato è sufficiente qualunque condotta aggressiva destinata ad ostacolare il pieno esercizio della funzione del pubblico ufficiale.

La materialità del delitto è integrata anche dalla violenza cosiddetta impropria che pur non concretando una immediata aggressione del soggetto passivo, si riverbera negativamente sulla sua funzione (Cass. Sez. VI n. 4391 del 6.11.2013).

Nel caso in esame è pacifico e non contestato che l'imputato, al quale era stato intimato l'ALT, ha proseguito la sua corsa alla guida dell'autovettura.

Con riferimento a questa specifica condotta la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte affermando che il reato di cui all'art. 337 c.p. è integrato quando colui il quale si dia alla fuga procede ad altissima velocità e pone in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (da ultimo Sez. F n. 40 del 10.9.2013).

Come riferito in udienza dall'assistente di polizia (che procedeva a sua vol-

ta a bordo di un'auto priva di insegne di istituto), l'appellante anziché fermarsi al segnale della paletta, accelerò costringendo la macchina della polizia a porsi al suo inseguimento azionando sirena e lampeggiante.

Inseguito nel tratto da via (...) a via (...), passando dal Grande Raccordo Anulare, l'appellante era stato poi raggiunto e bloccato.

Il teste non ha menzionato né il fatto che l'imputato procedesse a particolare velocità né che le manovre per seguirlo ovvero per bloccarlo avessero creato una situazione di pericolo.

Del resto nel corso dell'esame lo stesso pubblico ministero ha dato atto che al Be. venne contestata la violazione di norme del codice della strada che non riguardavano i limiti di velocità (fu elevato verbale per la violazione dell'art. 180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida -, art. 181 - Esposizione dei contrassegni per la circolazione - e art. 192 - Obblighi verso funzionari e agenti -).

La condotta posta in essere dal Be. rimase quindi al di fuori della previsione legislativa di cui all'art. 337 cod. pen. e l'imputato deve essere assolto.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 7.10.2013 appellata da Be.An. assolve l'imputato perché il fatto non sussiste.

Indica il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma il 7 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2016.

Il dolo nel reato di atti persecutori

La recentissima decisione della Suprema Corte n. 42566 del 22 ottobre 2015 ha avuto l'occasione di soffermarsi in modo abbastanza dettagliato sull'elemento soggettivo del reato di atti persecutori previsto e disciplinato dall'art. 612 bis c.p.. Nelle motivazioni si legge che ai fini della sussistenza del predetto elemento occorre la semplice consapevolezza dell'idoneità causale della condotta posta in essere verso la vittima. Il caso sottoposto all'attenzione dell'Organo Supremo riguardava il comportamento adottato da una madre nei confronti della figlia, ossessivo e asfissiante, nonostante il divieto imposto alla prima di avere e mantenere contatti con la seconda. Appellata la sentenza, la Corte confermava la precedente sentenza, in quanto dall'espletata istruttoria era emerso che la rea aveva generato

nella vittima il timore fondato per la propria incolumità fisica e psicologica tale da costringere la figlia a modificare le proprie abitudini di vita quotidiana, stante l'assillante giornaliera adozione della condotta violativa. Nel ricorso per cassazione la madre aveva sostenuto che non si poteva neppure configurare sotto l'aspetto del dolo eventuale la propria condotta, poiché era impossibile valutare il rapporto esistente tra la condotta perpetrata e gli effetti della stessa sulla persona e personalità della figlia. Gli Ermellini non condividendo la tesi difensiva sostenuta sia in primo che in secondo grado hanno invece reputato che l'adozione di determinate condotte che sfociano in molestie e minacce nei confronti di una persona ha inevitabilmente quale conseguenza la consapevolezza di una de-

terminata reazione anche psicologica nella vittima, soprattutto quando la condotta è ripetuta con costanza nel tempo. La Cassazione si allinea così a quello che possiamo, sul punto, ritenere il consolidato orientamento anche dei Giudici di merito, per il quale la mera consapevolezza dell'idoneità delle condotte alla realizzazione di uno degli eventi tipici della fattispecie di reato, è sufficiente per la contestazione relativa. La valutazione, che l'Organo giudicante è tenuto ad effettuare in queste ipotesi, è da collegarsi alle conseguenze e ai riflessi concreti ingenerati sulla e nella vittima in relazione alla propria serenità ed al proprio equilibrio psicologico, che costringe la vittima alla modifica costante delle abitudini di vita.

LUIGI TANCREDI

Lettera idealmente indirizzata all'avv. Eligio Cesana

Caro Presidente,

La chiamo così, perché, quando feci capolino presso il Foro Lecchese, sul finire dell'85, Lei era il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori (allora la dizione era questa) della nostra Città.

Conservo ancora il mio primo tesserino professionale, n. 152, con la Sua firma.

Lei si presentava quale persona austera, ma non scostante, di pochi sorrisi, ma capace di cordialità e ascolto, anche nei confronti di noi, quasi ragazzi.

Ricordo il Suo costante sforzo di difendere la dignità della categoria e di spronarla all'interesse per le vicende di essa, nonché

ai momenti di incontro collettivo tra colleghi.

Mi sovviene, in proposito, un episodio, accaduto nel corso di un'assemblea, poco partecipata: col sottile umorismo di cui era dotato, Lei sottolineò che molti colleghi, troppo presi dalle "comparse" (di risposta o conclusionali) non avevano trovato il tempo per "comparire" in quella sede.

Lei era considerato, da noi tutti e a ragione, un raffinato giurista, specie in campo civilistico, oltretutto capace di una prosa del tutto invidiabile.

Pure nello scrivere esprimeva infatti quel talento artistico rivelato dalle Sue opere

pittoriche.

Anche per questo, Le confesso, ho letto e corretto più volte questo breve scritto, prima di inviarlo al nostro, con me paziente, Direttore.

So che Lei non amava gli elogi, perché pregevolmente schivo; mi permetta però di dire che La considero, anche per i giovani che non l'hanno conosciuta, un modello, sia professionale che umano.

Con stima e affetto,

ENRICO RIGAMONTI



Prescrizione

“La prescrizione del diritto dell’avvocato al pagamento dell’onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest’ultimo, anche se, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera del difensore costituito in giudizio comporta che questi continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato” (Cass. S.U. n. 15295/14)

Un grave errore...

Gli studenti della mia generazione si sono visti riservare, all’Università, due insegnamenti di cui il primo consisteva nel non criticare mai, *apertis verbis*, il Legislatore (almeno in sede di esame).

Il secondo riguardava invece, nello specifico, la materia penale; ci veniva detto infatti che, nel classare la natura di un illecito, la Legge indica il grado di lesività di esso, nei confronti del tessuto sociale.

Di conseguenza, si proseguiva, quando la norma vuole sottolineare ai consociati il grado massimo di negatività di una condotta, nell’ambito della vita comunitaria, la classifica come reato.

In nome e forza di tale secondo insegnamento, trascurò il primo e, sia pure con dovuta umiltà, critico il Legislatore, per una sua recente scelta.

Mi riferisco alla depenalizzazione dell’in-

giuria che mi pare, francamente, un grave errore.

Viviamo infatti un’epoca in cui, ogni giorno - a partire dalla cosiddetta “gente comune”, su su, fino alle classi dirigenti - l’offesa per l’onore o il decoro altrui è divenuta consolidata prassi.

Meraviglia e sconcola poi il constatare che, da parte degli autori di contumelie e affini, non si colga il disvalore di simile approccio.

Ecco perché, a mio giudizio, non appare un segnale positivo l’opzione del Parlamento di declassare tali condotte ad un livello di illiceità meno intenso.

Significa infatti (o così viene colto) che, da parte dello Stato, la lesione dell’onorabilità di un cittadino, da parte di un altro, viene ad essere considerata, se così posso dire, un male minore.

Comprendo come, dietro questa scelta legislativa, vi sia la necessità di liberare risorse e, dunque, di risparmiare soldi pubblici, ma mi pongo una domanda.

Se - questo è l’interrogativo - per i politici deve valere il: “SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO”, simile depenalizzazione va o meno nel senso indicato da questa massima latina?

Speriamo che la “sentenza” non debba essere pronunciata dai “posterì” e che non sia, almeno troppo, “ardua”.

Mi si scusino le numerose virgolettature nella frase precedente, ma, oltre che uno studente d’altri tempi, sono pure inguaribilmente... manzoniano.

ENRICO RIGAMONTI

Intervista ad uno degli Autori del manuale: “Mediazione Civile e Tributaria a confronto” dott. Massimo Ferrari

1. Come avete sviluppato l’idea di scrivere un libro che mette a confronto la mediazione civile e quella tributaria? Perché proprio un manuale?

L’idea si è “sedimentata” gradualmente. Occupandomi di mediazione, sia in ambito civile, sia in seno al procedimento tributario, sono stati vari gli spunti che mi hanno fornito l’occasione di riflettere ed approfondire le due aree tematiche, a maggior ragione dal momento in cui l’istituto, inizialmente presente solo in ambito civile/commerciale, è stato “traslato” anche verso quello fiscale/tributario.

Le numerose perplessità, la volontà di

poter “sfruttare” al meglio gli strumenti messi a disposizione dal Legislatore e la voglia di condividere il mio punto di vista, nonché di utilizzare trasversalmente tecniche e competenze, mi hanno condotto all’idea di unire lo studio delle due diverse materie.

È stato un percorso lungo e tortuoso ma, soprattutto, soddisfacente, che mi ha permesso di approfondire in prima persona numerosi argomenti, di confrontarmi con realtà anche diverse, facendo confluire tutti gli elementi raccolti in un unico canale informativo.

Abbiamo, infine, concordato sull’opportunità di dare un taglio pratico al testo e

per questo motivo abbiamo optato proprio per la formula del “manuale” tecnico, confidiamo utile sia per chi debba cimentarsi con la professione, sia per chi voglia approfondire le buone tecniche.

2. Quali sono i contenuti principali del libro?

Il volume si pone l’obiettivo di identificare i reali compiti della mediazione e le sue aree di intervento, scindendone utilizzi sostanziali ed aree di applicazione ritenute generalmente come marginali, quali appunto la “mediazione tributaria”.

In particolare, si è voluto illustrare le caratteristiche e peculiarità dei due diver-

si istituti, anche alla luce dei recenti interventi legislativi e giurisprudenziali, per favorire successivamente il loro costruttivo confronto.

Abbiamo inoltre ritenuto importante dare rilievo all'implementazione delle tecniche di negoziazione e di comunicazione (anche legate al mondo della Programmazione Neuro Linguistica - John Grinder e Andrea Frausin) all'interno del procedimento di mediazione, per la massimizzazione delle probabilità di buona riuscita dello stesso.

3. A chi si rivolge il libro?

Il libro è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad approfondire l'argomento e, in particolare, ai professionisti che si interfacciano con il mondo della mediazione civile e della mediazione tributaria, in relazione alle quali sono state esaminate diverse casistiche e problematiche, anche sotto il profilo procedurale.

Quindi, avvocati, commercialisti e altri professionisti iscritti ai relativi ordini ed associazioni, volenterosi di arricchire le proprie conoscenze in merito e carpire contemporaneamente un diverso punto di vista, forse anche un po' alternativo.

Non si escludono, per quanto riguarda in particolare il campo della mediazione tributaria, anche i funzionari addetti ai diversi enti pubblici, che si confrontano quotidianamente con i contribuenti per dirimere le controversie in ambito fiscale e tributario.

4. Il testo contiene format e modelli esemplificativi?

Si è deciso di integrare il testo in questo senso, allo scopo di dare maggiore concretezza ad alcuni concetti talvolta un po' astratti.

Questo proprio perché l'intento era quello di fornire un manuale pratico e facilmente fruibile per il lettore, oltre che di supporto nella fattispecie concreta all'esame del professionista.

Il testo contiene infatti diversi esempi pratici, nonché modelli per la presentazione di istanze e format di atti inerenti sia la mediazione civile, sia la mediazione tributaria, consultabili anche su supporto CD-ROM, ove è altresì possibile conoscere, attraverso la formula dell'intervista, quelle che abbiamo definito il punto di vista degli "Opinion Leaders", ovvero Magistrati del nostro circondario, Mediatori ed Avvocati esperti in materia, che ci hanno consentito

di condividere la loro autorevole opinione in relazione alle tematiche più dibattute della materia (Dott. Carlo Stefano Boerci; Dott. Giuseppe Buffone; Dott.ssa Alessandra Cucuzza; Dott. Lepoldo Litta Modignani; Dott. Ersilio Secchi; Dott.ssa Federica Trovò - Avv. Andrea Bonaiti; Dott. Ivan Giordano; Dott. Giovanni Nicola Giudice; Avv. Debora Ravenna; Avv. Enrico Rigamonti).

5. Perché la figura del mediatore può essere in grado di risolvere una controversia tra privati, evitando che la stessa approdi in Tribunale?

Spesso le parti si trovano in conflitto a causa di un mero fraintendimento. Il compito del mediatore deve essere quello di far emergere i reali interessi delle parti, che non devono essere confusi con le pretese. Quasi sempre la pretesa è la rappresentazione di un bisogno, che è necessario comprendere se si vuole trovare una soluzione alla questione, mediante l'adozione di un accordo condiviso e sostenibile. Bisogna questo che sovente può non trovare il proprio soddisfacimento in un titolo giudiziale, anche in considerazione della frequente "distanza" tra il bisogno medesimo e la fattispecie giuridica in cui necessariamente lo stesso deve essere giudizialmente tradotto.

6. Quali caratteristiche imprescindibili deve possedere un mediatore per aiutare le parti a risolvere una questione controversa?

Il mediatore deve essere in grado di gestire razionalmente le emozioni, che è ben diverso dall'essere razionali. Un buon mediatore deve comprendere le emozioni altrui e parlare dei bisogni dell'altro per poter creare empatia, senza porre la questione sul piano personale. È importante conoscere bene i fatti noti, comunicarlo e farne conversazione, per creare una visione comune. Il mediatore deve fidarsi del proprio intuito ed effettuare delle verifiche periodiche.

7. Esistono differenze tra mediazione civile e tributaria? Se sì, quali sono?

A quanti dovessero affermare che la mediazione tributaria non è mediazione, non potrei che suggerire di sfogliare il manuale per ricredersi. È vero che la mediazione tributaria manca di una figura, ossia quella terza e imparziale del mediatore, ma è altrettanto vero che da qualche tempo è

possibile relazionarsi con il Fisco in maniera diversa, perché anche il contraddittorio preventivo è comunque una prima forma di mediazione. Vero che la mediazione è, per definizione, legata al diritto civile e commerciale, ma con il passare del tempo si è evoluta ed oggi è possibile parlare di mediazione anche nell'ambito tributario, ove posso essere ben trasfuse le medesime tecniche di negoziazione.

8. Il volume tratta anche in merito alla PNL. Quanto incide, per chi si accosta al mondo della mediazione, la preparazione in merito alle capacità di relazione e di negoziazione del mediatore?

Come accennato, la conoscenza anche introspettiva delle diverse capacità di relazionarsi favorisce il buon esito della mediazione.

Migliora le possibilità di riuscita del tentativo di risoluzione della controversia, passando in primo luogo dalla comprensione di quali siano gli effettivi interessi retrostanti la lite sia in ambito civile, sia tributario.

L'uso degli insegnamenti della programmazione neurolinguistica in mediazione non può che implementare tale comprensione e servire da buon allenamento.

9. Qual è il capitolo che può essere eletto a focus del manuale?

Ritengo il capitolo nove intitolato: "Tecniche di mediazione civile e tributaria: differenze, similitudini ed interscambiabilità".

Com'è facile intuire dal titolo, il capitolo permette di riflettere sulle tecniche di mediazione parimenti applicabili al campo della mediazione civile e tributaria.

Il posizionamento non casuale, infatti, segue la parte descrittiva del manuale, nella quale vengono approfonditi i concetti poi ripercorsi nel focus, dedicato appunto al confronto ed alla valutazione/critica dei più importanti aspetti che caratterizzano i due istituti e ritengo costituisca il risultato delle diverse riflessioni degli autori.

La presentazione del manuale (Mediazione Civile e Tributaria a Confronto- Manuale pratico per la risoluzione alternativa dei conflitti: conoscenza degli istituti, tecniche di mediazione e strumenti di interscambiabilità - Autori Dott. Massimo Ferrari e Avv. Zaira Pagliara) si terrà il giorno 17 Novembre 2016 ore 16.30 presso la sala conferenze della Banca Popolare di Sondrio in Lecco - Via Previati n.4. I colleghi sono invitati.



Cerco/Offro

Studio legale a Lecco, sito in zona centrale, adiacente alla stazione, mette a disposizione di un avvocato e/o diverso professionista, luminosa stanza arredata, oltre a spazi condivisi (ampia sala riunioni e sala archivio) e servizi comuni (fax, stampante, rete internet, telefono).

Per informazioni rivolgersi a:
Avv. Michele Mazzoleni
Tel. 0341 1880700



Studio Legale in Lecco affitta un locale, anche ammobiliato; con possibilità di fruire delle strutture dello studio e di condividere altri locali.

Avv. Stefano Andreotti
Tel. 0341.361090

Affittasi Studio in Lecco, Piazza XX settembre n. 7.
Avv. Pino Pozzoli
Tel. 0341-360959
email: avvpinopozzoli@libero.it



Lo studio legale Cervati cerca collaboratori (avvocati o praticanti) da inserire nel proprio organico.
Tel. 0341 933005
Mail: info@studiolegalecervati.com



Affittasi/Vendesi – Lecco Via dell'Isola n. 1/A
Ufficio 4 Locali + Box + Cantina
Avv. Francesco Paolo Anzaldi
Tel. 0341 285717

In giro per mostre anteprime...

A cura di Renato Cogliati

JEAN-MICHEL BASQUIAT

MILANO

Mudec

dal 28 Ottobre 2016
al 26 Febbraio 2017

info:
www.mudec.it
tel. 02 54917

PIETRO PAOLO RUBENS e la nascita del Barocco

MILANO

Palazzo Reale

dal 27 Ottobre 2016
al 27 Febbraio 2017

info:
www.palazzorealemilano.it
tel. 0288465230

ARNALDO POMODORO 90 anni di scultura

MILANO

Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi

dal 21 Novembre 2016
al 22 Gennaio 2017

info:
www.palazzorealemilano.it
tel. 0288465230

HOKUSAI HIROSHIGE UTAMARO

MILANO

Palazzo Reale

dal 22 Settembre 2016
al 29 Gennaio 2017

info:
www.palazzorealemilano.it
tel. 02 88465230

PAUL SIGNAC Riflessi sull'Acqua

LUGANO

Masi Lugano

dal 4 Settembre 2016
al 8 Gennaio 2017

info:
www.masilugano.ch
tel. +41 (0)58 866 4230

STORIE DELL'IMPRESSIONISMO

TREVISO

Museo di Santa Caterina

dal 29 ottobre 2016
al 17 aprile 2017

info:
www.lineadombra.it
tel. 0422429999

LEGNI PREZIOSI Sculture, busti, reliquiari e tabernacoli dal medioevo al settecento

RANCATE (MENDRISIO)

Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst

Dal 16 ottobre 2016
al 22 Gennaio 2017

info: 0041 (0)918164791

I NABIS – GAUGUIN E LA PITTURA ITALIANA D'AVANGUARDIA

ROVIGO

Palazzo Rovella

dal 17 Settembre 2016
al 14 gennaio 2017

info:
www.palazzorovella.com
tel. 0425.460093

PEREGOLIBRI

STYLE > NEWS > OFFICE > SCHOOL

**IL PIÙ VASTO CATALOGO DI PRODOTTI PER L'UFFICIO,
SOFTWARE, MANUALI TECNICI, MODULISTICA DI OGNI TIPO,
SERVIZI TIPOGRAFICI, TIMBRI, SISTEMI PER PROMUOVERE
I TUOI PRODOTTI E LA TUA ATTIVITÀ.**

CONSEGNE RAPIDE E PREZZI IMBATTIBILI!

**Barzanò - via Dei Mille, 25
tel. 039.955768 - fax 039.9211181**

**www.peregolibri.it
info@peregolibri.it**

IL CENTRO SERVIZI PER L'AZIENDA